

N.RG [REDACTED] / [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI – V SEZ.CIV.

Il giudice di pace, nella persona della dott.ssa Mariagabriella De Iulio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. [REDACTED] / [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi

TRA

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Monica Mandico, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Napoli alla via [REDACTED] [REDACTED]

OPPONENTE

CONTRO

AK NORDIC AB – Succursale per l'Italia (C.F. 11442250962), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

[REDACTED]

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI : come precisate all'udienza del [REDACTED] che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

**Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La presente sentenza viene redatta con motivazione semplificata, secondo le indicazioni dettate dagli articoli 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

L'attore ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] / [REDACTED] del [REDACTED] / [REDACTED] con cui il Giudice di Pace di Napoli gli ha ingiunto di pagare, in favore

dell'opposta, la somma di euro [REDACTED] – oltre interessi e spese della procedura monitoria – relativa al mancato pagamento di ratei di un contratto di finanziamento.

Ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta (rectius, della titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio).

L'eccezione è fondata e va accolta. Secondo la costante giurisprudenza, in materia di titolarità attiva o passiva del diritto sostanziale dedotto in giudizio, attenendo la questione al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda, il relativo onere probatorio grava sulla parte che promuove il giudizio, la quale è tenuta non solo a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ma anche ad offrirne la prova (Cass. S.U. n. 16/02/2016, n. 2951). Tale titolarità può ritenersi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo la riconosca espressamente, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità del rapporto sostanziale in capo all'attore.

Nella fattispecie de qua, non ricorre tale ipotesi, avendo l'opponente compiutamente contestato nella citazione in opposizione la titolarità del credito azionato in capo alla AK Nordic AB, attrice in senso sostanziale, su cui dunque incombeva il relativo onere probatorio, onere a cui non ha assolto. Invero, secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi di contestazione della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito, oggetto di causa, sia ricompreso tra quelli oggetto di cessione, sicché la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria ha l'onere di dimostrare l'inclusione dello specifico credito, oggetto di causa, nell'operazione di cessione in blocco, fornendo così la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (Cass., VI sez. civ., ord. n. 24798 del 5 novembre 2020).

Nel caso di specie, come poc'anzi rilevato, l'opposta non ha provato di essere titolare del credito per cui è causa.

Ne consegue che l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/[REDACTED] va revocato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] nei confronti di AK Nordic AB, in persona del l.r.p.t., ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- accoglie l'opposizione, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/[REDACTED] del [REDACTED]/[REDACTED];
- condanna l'opposta al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro [REDACTED] per compensi professionali ed euro [REDACTED] per rimborsi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Mandico dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Napoli il [REDACTED]

*Il Giudice di Pace*

Dott. MARIAGABRIELLA DE IULIO

